



Dipartimento federale di giustizia e polizia DFGP
Signor Jonas Amstutz
Bundesrain 20
3003 Bern

Per e-mail a: jonas.amstutz@bj.admin.ch

Berna, 11 ottobre 2018

Avamprogetto di legge federale sul divieto di dissimulare il proprio viso (controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso») (consultazione)

Onorevole Consigliera federale, onorevole Consigliere federale,
Gentili Signore e Signori,

la Commissione federale contro il razzismo (CFR) ringrazia per l'opportunità concessale di partecipare alla consultazione sull'avamprogetto di controprogetto indiretto all'iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso». Istituita come commissione extraparlamentare dal Consiglio federale il 23 agosto 1995, la CFR si impegna da sempre in vario modo e con costanza per la protezione dal razzismo e dalla discriminazione razziale in Svizzera quale contributo importante per garantire il rispetto dei principi fondamentali del nostro Stato di diritto.

1) Posizioni di principio della CFR

a. Osservazione preliminare sull'iniziativa «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso»

L'iniziativa è problematica perché, nonostante il titolo piuttosto generico, ha in realtà un bersaglio ben preciso: le donne che indossano un determinato simbolo religioso. I promotori non ne hanno per altro mai fatto mistero, anzi: le dichiarazioni ripetutamente rilasciate e le immagini usate per la propaganda dimostrano inequivocabilmente che la loro iniziativa è in effetti un'iniziativa contro il burqa. Nel suo parere, la CFR tiene conto del fatto che il dibattito pubblico sulla votazione popolare su quest'iniziativa si concentra prevalentemente su certi simboli religiosi in quanto tali e non su aspetti generali della sicurezza in relazione alla dissimulazione del viso.

La CFR comprende il desiderio del Consiglio federale di rispettare e garantire l'autonomia normativa dei Cantoni in questo campo. Segnala tuttavia che le riflessioni e le constatazioni esposte nel seguito su quest'iniziativa popolare federale valgono anche per tutte le iniziative popolari cantonali.

b. Segni religiosi e protezione dalla discriminazione

Il rispetto del divieto di discriminazione implica che nessuna legge, nessun regolamento, nessuna direttiva e nessuna raccomandazione sia diretta contro i segni di una religione specifica.

Il rispetto del divieto di discriminazione vale anche per la discriminazione indiretta. Non sono compatibili con il divieto di discriminazione indiretta i regolamenti fondati su criteri apparentemente neutri che però, di fatto, sfavoriscono illecitamente in modo particolare e senza alcuna giustificazione oggettiva determinate persone.

Disposizioni legali o regolamentari e direttive non devono essere emanate per motivi simbolici o per statuire un esempio. Il rispetto dei diritti fondamentali deve sempre prevalere sulla tentazione di adottare disposizioni in funzione di singoli casi o eventi particolari o per rispondere a preferenze o sentimenti puramente soggettivi dettati da paure o avversione nei confronti di una convinzione religiosa.

Rispettare i principi succitati significa anche tollerare la presenza di segni religiosi nello spazio pubblico. Secondo la CFR, in questo ambito non vi è alcuna necessità di legiferare, né a livello federale né a livello cantonale. Provvedimenti particolari che si rendono necessari per salvaguardare l'ordine e la sicurezza nello spazio pubblico non devono essere rivolti, implicitamente o esplicitamente, contro i codici vestimentari di una religione specifica.

I codici vestimentari di una religione possono suscitare critiche a causa del loro valore simbolico, in particolare nell'ottica della parità di genere garantita dalla Costituzione federale e dalla pertinente legislazione. Questo aspetto è dibattuto in Svizzera e altrove. Va tuttavia rilevato che indossare simboli di una religione o rispettarne il codice vestimentario può essere dettato da diversi motivi. Riducendo questo comportamento a un unico significato, si rischia di generare stereotipi negativi nei confronti di determinate religioni. Va inoltre tenuto conto degli effetti controproducenti dei provvedimenti proibitivi, che nel nostro caso potrebbero indurre le donne interessate a evitare gli spazi pubblici.

Per tutte queste ragioni, la CFR respinge l'iniziativa popolare «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso» e prende atto con soddisfazione che sia stata respinta anche dal Consiglio federale.

2) Controprogetto indiretto del Consiglio federale

Nel quadro della procedura di consultazione, la CFR è stata invitata a esprimersi sul controprogetto indiretto del Consiglio federale. Dopo un'approfondita discussione, l'assemblea plenaria ha ribadito, per i motivi di cui sopra, la fondamentale importanza della lotta per il rigetto dell'iniziativa «Sì al divieto di dissimulare il proprio viso», che va quindi ritenuta prioritaria.

La CFR non si esprime sulle singole misure del controprogetto indiretto, dato che quest'ultimo risponde in primo luogo a riflessioni d'ordine politico e tattico. Ritiene tuttavia che gli aspetti che si intendono disciplinare siano già oggetto della legislazione vigente. Non appoggia quindi il controprogetto indiretto, che considera inutile e tendenzialmente controproducente.

Nella speranza che vorrete tenere conto delle nostre osservazioni, restiamo a disposizione per qualsiasi complemento d'informazione e cogliamo l'occasione per porgervi distinti saluti.



Martine Brunschwig Graf
Presidente della Commissione federale contro il razzismo CFR

Commissione federale contro il razzismo CFR
Inselgasse 1
CH-3003 Berna

ekr-cfr@gs-edi.admin.ch
www.ekr.admin.ch